

**GUIDA PER LA CONOSCENZA E LA COMPILAZIONE
DEL
REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI**

INDICE

GUIDA PER LA CONOSCENZA E LA COMPILAZIONE DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI	3
I riferimenti normativi.....	3
Soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico.....	3
<i>Gestione dei rifiuti</i>	3
<i>Produzione di rifiuti pericolosi</i>	3
<i>Produzione di rifiuti non pericolosi</i>	3
<i>Rifiuti prodotti dalle navi e da queste consegnati nei porti</i>	3
Soggetti esclusi alla tenuta dei registri di carico e scarico.....	3
<i>Produzione di rifiuti speciali</i>	3
<i>Gestione di rifiuti speciali</i>	4
Modello del registro di carico e scarico.....	4
Possibili documenti sostitutivi del registro di carico e scarico.....	4
Dove devono essere tenuti i registri di carico e scarico.....	5
Frequenza delle annotazioni sui registri di carico e scarico.....	5
Annotazioni supplementari sui registri di carico e scarico.....	5
Vidimazione dei documenti alternativi al registro di carico e scarico e dei registri tenuti dalla associazioni di categoria.....	5
Modello del registro di carico e scarico dei rifiuti per attività di produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio con detenzione dei rifiuti (modello corrispondente all' allegato "A" al D.M. 148/1998).....	7
Modello del registro di carico e scarico dei rifiuti per intermediari e commercianti non detentori dei rifiuti (modello corrispondente all' allegato "B" al D.M. 148/1998).....	8
COME COMPILARE IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO	9
Descrizione tecnica modello "A", produttore/recuperatore/smaltitore/trasportatore/intermediari e commercianti detentori.....	9
CODICI PER OPERAZIONI DI SMALTIMENTO RIFIUTI	10
Allegato "B" (previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera g del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22).....	10
CODICI PER OPERAZIONI DI RECUPERO MATERIA DA RIFIUTI	11
Allegato "C" (previsto dall' art. 6, comma 1, lettera h del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22).....	11
CARATTERISTICHE DI PERICOLO DEI RIFIUTI	12
Allegato "D" (solo per rifiuti pericolosi).....	12
Circolare 4 agosto 1998, n° GAB/DEC/812/98 per specificazioni sul registro di carico e scarico.....	14
Sanzioni previste in relazione all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico.....	16

GUIDA PER LA CONOSCENZA E LA COMPILAZIONE DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI

I riferimenti normativi

- D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 12;
- D.M. 1 aprile 1998, n. 148;
- Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98;
- D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

Soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico

Gestione dei rifiuti

- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- commercianti ed intermediari di rifiuti;
- chiunque svolga operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.

Produzione di rifiuti pericolosi

- imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi;
- imprese agricole con un volume di affari annuo superiore a Euro 7.746,85.

Produzione di rifiuti non pericolosi

- imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali ¹;
- imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi da lavorazioni artigianali ¹;
- imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi non pericolosi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi.

Rifiuti prodotti dalle navi e da queste consegnati nei porti

- gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta.

Soggetti esclusi alla tenuta dei registri di carico e scarico

Produzione di rifiuti speciali

- imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a Euro 7.746,85;
- piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del Codice civile che non abbiano più di tre dipendenti (cioè con tre dipendenti non si tiene il registro mentre con quattro dipendenti deve essere tenuto), limitatamente ai rifiuti non pericolosi;
- produttori di rifiuti che li conferiscono al servizio pubblico di raccolta (disposto ad interpretazione controversa; secondo alcune interpretazioni l'esclusione riguarderebbe solo la presentazione del MUD);
- rifiuti non pericolosi derivanti da attività agricola e agro-industriali;
- rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione e scavo;
- rifiuti non pericolosi derivanti da attività commerciali;
- rifiuti non pericolosi derivanti da attività di servizio;

¹ Per lavorazione industriale o artigianale si intende qualsiasi attività di produzione di beni, anche condotta all'interno di un'unità locale avente carattere prevalentemente commerciale o di servizio, purché tale lavorazione sia identificabile in modo autonomo e non finalizzata allo svolgimento dell'attività commerciale o di servizio.

- rifiuti non pericolosi derivanti da attività sanitarie;
- macchinari ed apparecchiature deteriorati e obsoleti (se non pericolosi);
- veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti (se non pericolosi).

Gestione di rifiuti speciali

- rivenditori firmatari, tramite le proprie associazioni di categoria, di accordi di programma stipulati per favorire la restituzione di beni durevoli (D.Lgs. 22/1997, articolo 44) relativamente alle attività di ritiro, trasporto e stoccaggio di tali beni;
- soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio;
- Consorzio Nazionale imballaggi (CONAI);
- Consorzi per le diverse tipologie di imballaggi (CNA, CIAL, COMIECO, RILEGNO, COREPLA, COREVE);
- Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetati ed animali esausti (CONOE);
- Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (POLIECO);
- Consorzio Obbligatorio per le batterie al piombo esauste ed i rifiuti piombosi (COBAT);
- Consorzio obbligatorio degli oli usati (COOU).

Modello del registro di carico e scarico

Il modello uniforme del registro di carico e scarico dei rifiuti, previsto dall'articolo 12 del D.Lgs. 22/1997, è definito dal D.M. 1 aprile 1998, n. 148. Con tale decreto sono stati previsti due distinti modelli di registri di carico e scarico, da utilizzare in base all'attività esercitata:

- registro di carico e scarico dei rifiuti per le attività di **produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio con detenzione dei rifiuti** (modello riportato nell'allegato "A" al D.M. 148/1998);
- registro di carico e scarico dei rifiuti per **intermediari e commercianti non detentori dei rifiuti** (modello riportato nell'allegato "B" al D.M. 148/1998).

Il registro di carico e scarico deve:

- essere composto da fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del Registro;
- essere integrato con i formulari relativi al trasporto di rifiuti;
- essere conservato, integrato con i formulari, per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione (ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione);
- qualora venga tenuto mediante strumenti informatici deve utilizzare carta a modulo continuo.

Possibili documenti sostitutivi del registro di carico e scarico

Il D.M. 148/1998 prevede, esclusivamente per i produttori di rifiuti non pericolosi, la possibilità di adempiere all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico tramite i seguenti documenti alternativi:

- registri IVA di acquisto e vendite;
- scritture ausiliarie di magazzino di cui all'articolo 14 del D.P.R. 600/1973 e successive modificazioni;
- altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni di legge.

L'utilizzo di tali documenti alternativi è consentito a condizione che siano rispettate alcune condizioni: siano numerati e vidimati, siano integrati al formulario di identificazione per il trasporto

dei rifiuti, rispettino le frequenze di annotazione previste per i rifiuti, riportino la data di produzione o di presa in carico e di scarico del rifiuto, il numero progressivo della registrazione e data in cui il movimento viene effettuato, caratteristiche e quantità dei rifiuti, ecc.

La Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/1998 ha tuttavia precisato che la tenuta dei documenti sostitutivi non è possibile per i rifiuti prodotti da attività di recupero o smaltimento.

Dove devono essere tenuti i registri di carico e scarico

Per i produttori e gestori di rifiuti:

- presso tutti gli impianti di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- presso la sede dei commercianti e degli intermediari di rifiuti.
Gestori dei servizi pubblici a rete (trasporti, telefono, gas, elettricità, acqua, ecc.) per rifiuti provenienti dalla manutenzione delle reti e delle utenze diffuse;
- presso le sedi di coordinamento organizzativo su base provinciale o altro centro equivalente comunicato preventivamente alla Provincia medesima.
Soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed 1 tonnellata di rifiuti pericolosi (opzionale, alternativo al primo punto);
- presso le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi (queste devono provvedere ad annotare i dati previsti con cadenza mensile; i soggetti che decidono di sfruttare questa opzione devono però mantenere presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi).

Frequenza delle annotazioni sui registri di carico e scarico

Le annotazioni sul registro di carico e scarico devono essere effettuate:

- per i **produttori** almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo; in caso di produzione di rifiuti sanitari di cui al D.P.R. 254/2003 l'annotazione deve avvenire entro cinque giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- per i **soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto** almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;
- per i **commercianti e gli intermediari** entro 24 ore dalla presa in carico dei rifiuti;
- per i **soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento** entro 24 ore dalla presa in carico dei rifiuti.

Se il registro di carico e scarico è tenuto per mezzo di strumenti informatici anche le stampe delle annotazioni sul registro devono essere effettuate, per le diverse categorie di operatori, secondo le suddette scadenze.

Annotazioni supplementari sui registri di carico e scarico

Per i registri tenuti dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono **attività di smaltimento e di recupero di rifiuti** vengono previste annotazioni supplementari relative a :

- l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
- la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
- il metodo di trattamento impiegato.

Vidimazione dei documenti alternativi al registro di carico e scarico e dei registri tenuti dalle associazioni di categoria

I documenti alternativi ai registri di carico e scarico di cui all'articolo 1, comma, 4, del D.M. 148/1998, così come i registri tenuti dalle associazioni di categoria ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del D.Lgs. 22/1997 (per i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di

rifiuti non pericolosi ed 1 tonnellata di rifiuti pericolosi) possono essere vidimati con la procedura prevista dalla normativa vigente per le scritture contabili.

Tale eccezione si evince dal combinato disposto dell'articolo 8 della legge 383/2001, che ha soppresso l'obbligo della bollatura per alcuni libri contabili, e dell'articolo 6, comma 4 del D.M. 148/1998, che prevede, in deroga alla regola generale, la possibilità, per i sopra elencati registri, di essere vidimati con la procedura prevista dalla legge 383/2001.

REGISTRO CARICO E SCARICO RIFIUTI

MODELLO DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI PER ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, RECUPERO, SMALTIMENTO, TRASPORTO, INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO CON DETTENZIONE DEI RIFIUTI (modello corrispondente all'allegato "A" al D.M. 148/1998)

	Caratteristiche del rifiuto	Quantità	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto	Annotazioni
Scarico ⁽¹⁾ <input type="checkbox"/>	a) CER.....	Kg	
Carico ⁽¹⁾ <input type="checkbox"/>	b) Descrizione.....	oppure	Intermediario/Commerciante	
Del ⁽²⁾	c) Stato fisico.....	Litri	Denominazione	
n. ⁽³⁾	d) Classi di pericolosità ⁽⁸⁾	oppure	Sede	
Formulario ⁽⁴⁾	e) Rifiuto destinato a	Metri cubi	C.F:	
n ⁽⁵⁾	<input type="checkbox"/> smaltimento cod ⁽⁹⁾		Iscrizione Albo n.	
del ⁽⁶⁾	<input type="checkbox"/> recupero cod ⁽¹⁰⁾			
Rif.operazioni di carico				
n ⁽⁷⁾				

¹ Segnare con X se è operazione di Scarico o Carico.

² Data della registrazione.

³ Numero progressivo della registrazione, compilare sempre progressivamente con riferimento all'operazione che si registra.

⁴ Da questo punto in poi si compila quando si fa l'operazione di scarico con i dati del formulario.

⁵ Codice alfanumerico del formulario.

⁶ Data del trasporto.

⁷ Numero progressivo dell'operazione di carico a cui si riferisce, quando la registrazione riguarda lo scarico.

⁸ Solo se i rifiuti sono pericolosi (vedi allegato "D"), H1 – H2 – ecc...

⁹ D1 – D2 – ecc...(vedi allegato "B").

¹⁰ R1 – R2 – ecc...(vedi allegato "C").

REGISTRO CARICO E SCARICO RIFIUTI

MODELLO DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI PER INTERMEDIARI E COMMERCianti NON DETENTORI DEI RIFIUTI

(modello corrispondente all'allegato "B" al D.M. 148/1998)

Data movimento	Codice CER del rifiuto	Produttore/Detentore	Destinatario
Movimento del.....	a) CER.....	Denominazione/ ragione sociale	Denominazione/ ragione sociale
Formulario	b) Descrizione.....	C.F:	C.F:
n.....	c) Stato fisico.....	Indirizzo	Indirizzo
del.....	d) Classi di pericolosità	Trasportatore	Eventuali annotazioni
Annotazioni	e) Rifiuto destinato a	Denominazione/ ragione sociale	
	() smaltimento cod	C.F:	
	() recupero cod	Indirizzo	
	Quantità	
	Kg.....		
	Litri.....		

COME COMPILARE IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Descrizione tecnica modello "A" produttore/recuperatore/smaltitore/trasportatore/Intermediari e commercianti detentori

1. LE IMPRESE CHE PRODUCONO O RECUPERANO O SMALTISCONO O TRASPORTANO RIFIUTI O EFFETTUANO ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE/COMMERCIO CON DETENZIONE DI RIFIUTI DEVONO TENERE IL REGISTRO DI CUI AL MODELLO "A".
2. SULLA PRIMA PAGINA del registro di carico e scarico sono riportati, in corrispondenza delle diverse voci, i seguenti dati:
 - a) alla voce "DITTA": dati anagrafici relativi all'impresa (ditta, residenza, codice fiscale e ubicazione dell'esercizio);
 - b) alla voce "ATTIVITÀ SVOLTA": dati relativi all'attività svolta (produzione, recupero, smaltimento, trasporto) e il codice relativo all'attività di recupero e smaltimento di cui agli allegati "B" e "C" al D. Lgs. 5.2.1997, n. 22;
 - c) alla voce "TIPO DI ATTIVITÀ" (solo per le imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento): la categoria di attività, così come individuata negli allegati "B" e "C" al D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Descrizione generale del tipo di trattamento effettuato sul rifiuto: separazione, trattamento chimico-fisico, trattamento biologico, inertizzazione, ecc.;
 - d) alla voce "REGISTRAZIONE": la data ed il numero della prima e dell'ultima registrazione;
 - e) alla voce "CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO": la elencazione di tutte le possibili caratteristiche proprie del rifiuto, con riferimento allo stato fisico ed alle classi di pericolo. I numeri e le lettere riportati in corrispondenza delle possibili caratteristiche dei rifiuti devono essere utilizzati in sede di annotazione di un'operazione di carico o di scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui l'annotazione si riferisce. A tali fini i predetti numeri e lettere devono essere riportati, sulle corrispondenti voci "stato fisico" e "classi di pericolosità" in sede di annotazione del carico o dello scarico dei rifiuti.
3. I FOGLI DEL REGISTRO devono contenere le seguenti informazioni:
 - a) Nella **prima colonna** deve essere contrassegnata l'operazione (carico o scarico) alla quale si riferisce la registrazione con l'indicazione del numero progressivo e della data della registrazione stessa, in caso di scarico devono, inoltre, essere indicati il numero del formulario, la data di effettuazione del trasporto e il riferimento alla registrazione di carico dei rifiuti cui il trasporto si riferisce;
 - b) Nella **seconda colonna** devono essere riportate le caratteristiche del rifiuto:
 - IL CODICE EUROPEO DEL RIFIUTO (CER);
 - LA DESCRIZIONE DEL RIFIUTO (utilizzando le definizioni dei CER);
 - LO STATO FISICO DEL RIFIUTO (1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso; 4. Liquido);
 - LE CARATTERISTICHE DI PERICOLO, DI CUI ALL'ALLEGATO "D", (solo per i rifiuti pericolosi);

- LA DESTINAZIONE DEL RIFIUTO con l'indicazione del codice di smaltimento e recupero di cui agli allegati "B" e "C" del D. Lgs. 5.2.97, n. 22 (se la registrazione si riferisce allo scarico).
- c) Nella **terza colonna** devono essere trascritti i dati relativi alla quantità di rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico (in Kg o in litri e in metri cubi, meglio in Kg dato che in fase di compilazione annuale dei MUD viene richiesta unicamente la quantità in Kg).
- d) Nella **quarta colonna** deve essere indicato il luogo di produzione e l'attività di provenienza dei rifiuti (solo per i soggetti che effettuano attività di manutenzione a reti diffuse sul territorio e tengono i registri presso Unità centralizzate o di coordinamento ai sensi dell'articolo 12, comma 13 bis del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22) nonché (qualora la presa in carico o l'uscita del rifiuto dallo stabilimento sia gestita tramite un intermediario o commerciante) i seguenti dati della società commerciale o di intermediazione:
- DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA;
 - CODICE FISCALE DELL'IMPRESA;
 - SEDE DELL'IMPRESA;
 - NUMERO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTIONE RIFIUTI.
- e) nella **quinta colonna** possono essere riportate eventuali annotazioni.

CODICI PER OPERAZIONI DI SMALTIMENTO RIFIUTI

ALLEGATO "B"

(previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera g del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22)

- N.B. Il presente allegato elenca le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs. 22/1997, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.
- D1. Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica);
- D2. Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli);
- D3. Iniezioni in profondità (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali);
- D4. Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.);
- D5. Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente);
- D6. Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione;
- D7. Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino;
- D8. Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12;
- D9. Trattamento fisicochimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (a esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.);

- D10. Incenerimento a terra;
- D11. Incenerimento in mare;
- D12. Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.);
- D13. Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;
- D14. Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;
- D15. Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

CODICI PER OPERAZIONI DI RECUPERO MATERIA DA RIFIUTI

ALLEGATO "C"

(previsto dall' art. 6, comma 1, lettera h del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22)

- NB: Il presente allegato elenca le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs. 22/1997, i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.
- R1. Utilizzazione principale come combustibile o come .altro mezzo per produrre energia;
 - R2. Rigenerazione/recupero di solventi;
 - R3. Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
 - R4. Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici;
 - R5. Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;
 - R6. Rigenerazione degli acidi o delle basi;
 - R7. Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti;
 - R8. Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
 - R9. Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
 - R10. Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia;
 - R11. Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 1°;
 - R12. Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R 1 a R 11;
 - R13. Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

CARATTERISTICHE DI PERICOLO DEI RIFIUTI

ALLEGATO "D"

(solo per rifiuti pericolosi)

- H1. "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti del dinitrobenzene;
- H2. "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;
- H3-A. "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati
- ♣ liquidi il cui punto di infiammabilità e' inferiore a 21 gradi C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o
 - ♣ che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
 - ♣ solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o
 - ♣ gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o
 - ♣ che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;
- H3-B. "Infiammabili": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità e' pari o superiore a 21 gradi C e inferiore o pari a 55 gradi C;
- H4. "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;
- H5. "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;
- H6. "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;
- H7. "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentare la frequenza;
- H8. "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
- H9. "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
- H10. "Teratogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;
- H11. "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti generici ereditari o aumentare la frequenza;
- H12. Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;
- H13. Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di liscivazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;

H14. "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o difetti per uno o più settori dell'ambiente.

Note:

1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo "tossico" (e "molto tossico"), "nocivo", "corrosivo" e "irritante" e' effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967, concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1), nella versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio (2).

CIRCOLARE 4 AGOSTO 1998, N° GAB/DEC/812/98 PER SPECIFICAZIONI SUL REGISTRO DI CARICO E SCARICO

- a. Il registro deve essere completato con i dati relativi alla ditta, alla residenza e al codice fiscale prima di essere vidimato; l'ubicazione dell'esercizio invece può essere indicata anche dopo la vidimazione ma deve sempre precedere l'annotazione della prima operazione. A tal fine viene precisato che per ubicazione dell'esercizio si intende:
- la sede dell'impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento dei rifiuti o la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, intermediazione e commercio di rifiuti;
 - la sede di coordinamento organizzativo o centro equivalente di cui all'articolo 12, comma 3 bis, del D. Lgs. 22/1997 (si tratta delle attività di manutenzione delle reti e utenze diffuse svolte dai servizi pubblici o privati titolari secondo il D. Lgs. 158/1995).
- b. La semplificazione prevista dall'articolo 1, comma 4, del D.M. 148/1998, relativa alla tenuta di documenti alternativi ai registri di carico e scarico per i produttori di rifiuti non pericolosi, non è valida per i rifiuti prodotti dalle attività di smaltimento e di recupero.
- c. Nel caso in cui il trasporto non preveda uno stoccaggio intermedio (cioè quando i rifiuti presi in carico dal trasportatore vengono direttamente consegnati ad uno smaltitore/recuperatore terzo) può essere effettuata un'unica registrazione contestuale di carico e scarico dei rifiuti trasportati, annotando nel registro le date di inizio e di fine trasporto.
- d. I registri tenuti mediante strumenti informatici devono utilizzare un modulo continuo conforme al modello riportato negli allegati A o B al D.M. 148/98.
- e. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997 (soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed 1 tonnellata di rifiuti pericolosi, esclusi i soggetti che effettuano attività di gestione di rifiuti) i produttori possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri tramite le loro associazioni di categoria o le società di servizi delle associazioni di categoria medesime. Si ritiene che in quest'ultimo caso i registri possono essere tenuti in forma "multiazendale", cioè utilizzando lo stesso modulo continuo per più soggetti, previa opportuna vidimazione effettuata nel rispetto della procedura prevista dalla normativa vigente per le scritture contabili, come prevista e consentita dall'articolo 1, comma 6, del D.M. 148/1998.
- f. I soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico possono tenere un solo registro per le diverse attività indicate al punto 2 dell'allegato A-I al D.M. 148/1998, barrando le caselle corrispondenti alle attività svolte; nei casi di più impianti distinti all'interno di un medesimo stabilimento ogni impianto dovrà disporre di un registro di carico e scarico.
- g. I soggetti che svolgono attività di autodemolizione, autorizzati ai sensi dell'articolo 46 del D. Lgs. 22/1997, al fine di evitare inutili appesantimenti burocratici, possono:
- annotare la presa in carico degli autoveicoli avviati a demolizione solo sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli previsto dal regolamento di cui al D. Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni (in questi casi il "Numero di registro" da apporre sul formulario sarà quello relativo all'annotazione sul registro di cui al D. Lgs. 285/1992);
 - annotare sul registro di carico e scarico dei rifiuti solo le operazioni di carico e scarico di rifiuti prodotti dall'attività di autodemolizione (in questi casi il "Numero di

registro" da apporre sul formulario sarà quello relativo all'annotazione sul registro di cui al D.M. 148/1998).

Analogamente i concessionari di veicoli potranno annotare la presa in carico e lo scarico dei veicoli da avviare alla rottamazione nel predetto registro di cui al D. Lgs. 285/1992.

- h. Nella prima colonna del registro (prima colonna degli allegati A-2 e B-2 al decreto ministeriale n. 148/1998) alla voce "Formulario n. ... del ..." devono essere riportate seguenti informazioni:
- numero del formulario dei rifiuti trasportati che sono oggetto dell'operazione di carico e scarico annotata sul registro;
 - data di emissione del formulario quale risulta indicata nell'allegato C, punto II, del D.M. 145/1998.
- i. L'annotazione in carico e scarico effettuata sul registro deve essere riferita ad ogni singolo formulario.
- j. I soggetti che effettuano attività di intermediazione e commercio con detenzione dei rifiuti sono equiparati, ai fini della tenuta dei registri, ai soggetti che effettuano attività di recupero e smaltimento; quindi, l'obbligo di annotazione va adempiuto entro le 24 ore dalla presa in carico.
- k. Il modello B va compilato solo per i rifiuti che sono oggetto di intermediazione o di commercializzazione senza che l'intermediario o il commerciante ne abbia la detenzione. In tal caso l'annotazione sul registro è da riferire al formulario emesso dal produttore ed ai fini dell'integrazione con il registro, l'intermediario dovrà allegare copia fotostatica del formulario.
- l. Il registro di carico e scarico di cui al D.M. 148/1998 deve essere tenuto anche per gli oli minerali usati.
- m. In caso di raccolta di rifiuti speciali della stessa tipologia ed individuati dal medesimo CER da parte di un unico raccogliitore/trasportatore presso più produttori/detentori, il raccogliitore/trasportatore provvede ad effettuare un'unica annotazione sul proprio registro; la registrazione unica deve però riguardare le utenze servite nell'arco della stessa giornata e contenere gli estremi dei formulari emessi nell'arco della medesima giornata.
- n. Nei casi in cui all'interno di un'area privata delimitata siano localizzati più impianti produttivi gestiti da distinti soggetti giuridici e tali singole unità produttive provvedano alla gestione dei propri rifiuti tramite un soggetto terzo dotato di centro di stoccaggi autorizzato che è localizzato all'interno dell'area medesima, la movimentazione dei rifiuti effettuata all'interno di tale area privata delimitata, dai singoli impianti di produzione al centro di stoccaggio, non deve essere accompagnata dal formulario. Dai registri di carico e scarico dovrà tuttavia risultare, utilizzando lo spazio "Annotazioni", il conferimento dei rifiuti dai diversi impianti produttivi al centro di stoccaggio gestito da terzi all'interno della suddetta area.

SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE ALL'OBBLIGO DI TENUTA DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO

- Chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti non pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.582,28 a Euro 15.493,70 (ridotta da Euro 1.032,91 a Euro 6.197,48 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato).
- Chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 15.493,70 a Euro 92.962,24 nonché con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno della carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dall'amministratore (ridotta da Euro 2.065,82 a Euro 12.394,96 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato).
- Se le indicazioni contenute nel registro sono formalmente incomplete o inesatte ma è possibile ricostruire le informazioni dovute si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 258,22 a Euro 1.549,37.
- Se i registri relativi alle operazioni di smaltimento in discarica non vengono consegnati, al termine dell'attività, all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 258,22 a Euro 1.549,37.
- In caso di mancata conservazione dei registri tenuti dalle organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del D.Lgs 22/1997, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 258,22 a Euro 1.549,37.